

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL PRESIDENTE

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO IN ORDINE ALLA LEGGE
REGIONALE "ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI
SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA"

o ^ o ^ o ^ o ^ o ^

Decisioni adottate dalla III^a Commissione Consiliare
Permanente, ad unanimità di voti dei presenti, nella
seduta del 12 settembre 1977

= o = o = o = o =

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL PRESIDENTE

Collegli Consiglieri,

l'Assemblea regionale ha approvato in data 19 luglio 1977 il disegno di legge "Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia".

Con questa legge l'Assemblea ha fatto uno sforzo apprezzabile per porre le premesse di una ristrutturazione del vecchio ente di sviluppo in uno strumento operativo che sempre più risulti adeguato tanto alla nuova realtà istituzionale che avanza nel Paese nel senso della costruzione di una "Repubblica delle autonomie" che veda le Regioni e i Comuni, insieme al Parlamento, fulcri decisionali non sostituibili per realizzare un organico processo di programmazione democratica dello sviluppo economico-sociale; tanto alle complesse - e accresciute in seguito alla pubblicazione dei decreti ex legge n. 382 - competenze della Regione Puglia in fatto di riassetto e potenziamento delle strutture, di governo e promozione dello sviluppo agricolo-alimentare.

Tuttavia il Governo della Repubblica ha rinviato al nuovo esame la legge, ai sensi dell'art. 127 Cost., trasmettendo in data 24 agosto u.s. le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio.

La III^a Commissione, consapevole dell'importanza che ha una rapida conclusione dell'iter legislativo del provvedimento, ha preso in esame nella sua prima riunione i rilievi del Governo adottando dopo una approfondita discussione - che per alcune questioni relative al personale del disciolto Ente è stata conforta-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL PRESIDENTE

2.

ta anche da un utile incontro fra la Commissione e i Sindacati dell'Ente Regione e dell'ex Ente di Sviluppo - una serie di decisioni che ad avviso unanime dei colleghi commissari possono condurre rapidamente a fare della legge una realtà operante e, quindi, del nuovo E.R.S.A.P. un valido strumento di ausilio per la programmazione agricola a tutti i livelli (zonale, comprensoriale, regionale).

- ^ - ^ - ^ - ^ -

Ad ogni buon conto, ecco elencate qui di seguito le osservazioni del Governo e le relative decisioni adottate dalla III^a Commissione.

1) Il Governo ha osservato:

"Gli articoli 9 e 10, prevedendo a totale carico della Regione la realizzazione di impianti già ammessi al finanziamento del FEOGA - Sez. Orientamento, si pongono in contrasto con i principi della legislazione statale e con le norme comunitarie secondo cui una quota di spesa deve fare comunque carico al beneficiario. Inoltre l'accollo alla Regione dell'intero onere di ammortamento per la totale copertura finanziaria di eventuali maggiori oneri, non appare compatibile con la predetta normativa statale e comunitaria".

La III^a Commissione ha deciso:

"L'osservazione è fondata. Pertanto:

art. 9

a) l'art. 9 della legge è soppresso;

b) l'art. 10 è così riformulato:

art.10

"L'Ente nell'eseguire - su richiesta degli interessati o

della Regione qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali - impianti cooperative e opere di interesse collettivo, ha titolo al finanziamento in quota contributi e mutui sulla base dell'originario decreto di concessione e delle varianti allo stesso apportate a seguito del riconoscimento dei maggiori oneri riportati".

2) Il Governo ha osservato:

"La determinazione dell'indennità di carica, dei gettoni di presenza, dei rimborsi spese di cui all'art. 23 deve essere effettuata con legge e non demandata a una deliberazione del Consiglio Regionale".

La III^a Commissione ha deciso:

"L'osservazione è accettabile. Pertanto l'art. 23 è così riformulato:

rt. 23

"Le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese al Presidente, ai Vicepresidenti, ai membri del Comitato Esecutivo, ai Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci revisori dei conti sono stabiliti con legge regionale".

3) Il Governo ha osservato:

"Circa la disposizione di cui all'art. 26, relativa alla prevista possibilità per il personale del cessato Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania inquadrato o trasferito nel nuovo ente regionale di ottenere a domanda la liquidazione e la corresponsione delle indennità maturate per il precedente servizio, si fa presente che per il personale del cessato ente è prevista l'attribuzione di un particolare trattamento integrativo di previdenza costituito da accantonamenti in un apposito fondo. Perciò, tenuto conto che

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

4.

IL PRESIDENTE

per i fondi che assicurano trattamenti integrativi di previdenza al personale degli enti pubblici la nuova disciplina prevista dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975 stabilisce la cessazione dei fondi stessi limitandone la conservazione al solo personale in servizio o cessato dal medesimo alla data di entrata in vigore della legge stessa, si rende necessario uniformare la norma in esame ai principi attualmente vigenti per il personale parastatale. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 26 pertanto, andrebbe modificata prevedendo per tutto il personale del soppresso ente la cessazione del trattamento integrativo e la liquidazione delle indennità maturate per il precedente servizio".

La III^a Commissione ha deciso:

art. 26

"L'ultimo comma dell'art. 26 è soppresso".

4) Il Governo ha osservato:

"In relazione al primo comma dell'art. 35, secondo cui alla copertura dell'onere derivante dalla legge si provvederebbe con i fondi assegnati alla Regione dal riparto delle somme stanziare ex art. 18 della legge n. 386/1976, si fa presente che il contributo dello Stato viene erogato ai sensi dell'art. 18 della predetta legge quale concorso e non a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente regionale di Sviluppo, con esclusione quindi delle spese di altra natura, quale appunto la prevista costituzione del fondo di dotazione".

La III^a Commissione ha deciso

art. 35

"L'osservazione è accettabile. Pertanto il primo comma dell'art. 35 è così riformulato:

'All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Ente con i fondi che saranno assegnati alla Regione dal riparto delle somme stanziare ai sensi dell'art. 18 del

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

5.

IL PRESIDENTE

la legge n. 386 del 30 aprile 1976, e, per quanto riguarda
i singoli interventi, con altri fondi assegnati dalla Re -
gione".

5) Il Governo ha osservato:

"Circa il secondo comma dell'art. 35, l'autorizzazione ad
effettuare le anticipazioni per far fronte alle spese di funziona
mento dell'ente anche prima dell'assegnazione dei fondi statali pre
suppone l'utilizzo delle giacenze di cassa regionale e ciò è in con
trasto con l'art. 81 della Costituzione".

La III^a Commissiona ha deciso:

Art. 35

II° comma

"L'osservazione è fondata. Pertanto il secondo comma dello
art. 35 è soppresso".